

Scuola di Economia, Management e Statistica

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E PROFESSIONE

- Parte normativa -

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso. Numero programmato.

1. Per l'accesso al CLAMEP è necessario aver conseguito una laurea triennale ex D.M n. 270/2004 nelle classi L18 o L33, oppure una laurea triennale ex D.M. n. 509/1999 nelle classi 17 o 28, oppure una laurea quadriennale in economia e commercio o economia aziendale.

2. Per l'accesso al CLAMEP è inoltre necessario aver acquisito i sotto indicati CFU:

Crediti formativi Ambiti disciplinari

Almeno 24 CFU: SECS-P/07

Almeno 16 CFU: SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11

Almeno 10 CFU IUS/01, IUS/04, IUS/07, IUS/12.

3. I CFU di cui al comma precedente devono essere posseduti alla scadenza del bando di concorso.

4. Per i soggetti in possesso di un titolo di studio straniero e per i candidati in possesso di laurea quadriennale del previgente ordinamento la medesima commissione di cui al comma precedente valuta, eventualmente anche mediante colloquio con il candidato, la rispondenza del titolo di studio straniero o della laurea quadriennale ai requisiti curriculari stabiliti per i possessori di titolo di studio italiano del vigente ordinamento.

5. Il CLAMEP prevede un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili ed ai prevedibili sbocchi professionali. Il numero di studenti iscrivibili sarà reso pubblico ogni anno.

6. È prevista una prova d'accesso per i candidati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, al fine di stilare la graduatoria degli ammessi. La prova sarà svolta con le modalità rese pubbliche con il bando di concorso.

7. La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è assolta con il conseguimento del punteggio minimo previsto con riguardo alla prova d'accesso.

Art. 2 – Piani di studio individuali.

Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.

Art. 3 – Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche.

1. Il Piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

2. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello studente.

Art. 4 – Frequenza e propedeuticità.

1. L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel Piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

2. Le attività di laboratorio sono a frequenza obbligatoria per un minimo del 70% delle ore previste.

3. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 5 – Prove di verifica delle attività formative.

1. Il Piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

2. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche parziali; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 6 – Attività formative autonomamente scelte dallo studente

1. Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti ed attività formative che il Corso di studio individua annualmente e rende noti nel manifesto degli studi.

2. Inoltre sono considerati coerenti con il percorso formativo dello studente gli insegnamenti e le attività seminariali attivati nei Corsi di studio magistrali della Scuola di Economia, Management e Statistica di Bologna.

3. Se lo studente intende scegliere un'attività formativa non prevista tra quelle individuate nei commi precedenti, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale d'Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 6 bis - Tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o collegato ad un progetto formativo

Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di

mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative, che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio.

7. Tirocinio curricolare

Il corso di studio può prevedere la possibilità di svolgere tirocini curricolari. Il tirocinio curricolare è l'esperienza formativa caratterizzata dalla realizzazione di esperienze pratiche e dalla riflessione necessariamente connessa, svolte in strutture esterne all'Ateneo o interne, che permettono l'acquisizione di competenze da parte dello studente coerente con il percorso di studio seguito.

Art. 8 – Criteri di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in Corsi di studio della stessa classe.

1. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal Piano didattico allegato.

2. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 – Criteri di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche ed in Corsi di studio internazionali.

1. I crediti formativi universitari acquisiti possono essere riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, tenuto conto anche della durata in ore dell'attività svolta, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

2. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal Piano didattico allegato.

3. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 – Criteri di riconoscimento delle conoscenze ed abilità extrauniversitarie.

1. Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università.

2. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'Ordinamento didattico del Corso di studio.

3. Il Consiglio di Corso di studio si riserva di effettuare il riconoscimento esclusivamente qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 – Modalità di svolgimento della prova finale.

1. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi elaborata in modo originale dallo studente su un argomento, eventualmente individuato nel corso dei laboratori di studio o durante lo svolgimento del tirocinio formativo, inerente alle materie facenti parte del percorso formativo.

2. Gli studenti possono presentare la domanda di tesi soltanto dopo aver conseguito almeno 50 crediti formativi.

3. Il Consiglio di Corso può prevedere l'attribuzione di punteggi bonus che saranno resi noti tramite il portale di Ateneo.

Art. 12 – Coerenza tra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 01/12/2015 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.